

N. 781-824-A

CAMERA DEI DEPUTATI

RELAZIONE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI - ORGANIZZAZIONE DELLO STATO - REGIONI
- DISCIPLINA GENERALE DEL RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO)

(RELATORE CARLA NESPOLO)

SULLE

PROPOSTE DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

VAGLI MAURA, IOTTI LEONILDE, LODI FAUSTINI FU-
STINI ADRIANA, COLONNA, CARUSO ANTONIO, FRAC-
CHIA, BELARDI MERLO ERIASE, CECCHI, MOSCHINI, NE-
SPOLO CARLA FEDERICA, BRANCIFORTI ROSANNA,
MARCHI DASCOLA ENZA, PAGLIAI MORENA AMABILE

Presentata il 17 novembre 1976

Elevazione del limite massimo di età
per accedere ai pubblici concorsi

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CASSANMAGNAGO CERRETTI MARIA LUISA, CASADEI AMELIA, QUARENGHI VITTORIA, BURO MARIA LUI-GIA, BOFFARDI INES, BELUSSI ERNESTA, BROCCA, PORTATADINO, CASATI, LOMBARDO, CARLOTTO

Presentata il 24 novembre 1976

Elevazione del limite di età per la partecipazione ai concorsi ed alle selezioni degli enti pubblici economici

Presentata alla Presidenza il 18 luglio 1977

ONOREVOLI COLLEGGHI! — Il testo del provvedimento al nostro esame è stato elaborato sulla base delle proposte di legge n. 781 e n. 824, di analogo contenuto.

Esso eleva a 35 anni il limite massimo di età per accedere alle selezioni ed ai concorsi pubblici e fa esplicito divieto di stabilire limiti di età inferiori. E ciò per mettere fine alla pratica scandalosa, molto diffusa, ad esempio, in alcune banche, di discriminare le donne servendosi del pretesto dell'età.

Il limite massimo di età viene elevato, è ovvio, sia per gli uomini che per le donne. Ogni altra soluzione, del resto, contrasterebbe con l'assunto paritario della nostra Costituzione e, in particolare, con gli articoli 3 e 51. È evidente, però, che di questo provvedimento si avvantaggeranno soprattutto le donne, perché sono le donne a necessitare di una fase di reinserimento nel lavoro, dopo il periodo di maternità. Questa tesi, che viene esposta nel-

la relazione illustrativa delle citate proposte n. 781 e n. 824, è desumibile anche da indagini ISTAT facilmente reperibili e da ricerche internazionali. Risulta, infatti, che l'occupazione femminile, nei paesi a capitalismo avanzato, raggiunge la sua punta massima attorno ai 25 anni, diminuisce negli anni successivi e ritorna a livelli più elevati verso i 35 anni. Quando, cioè, il periodo più impegnativo per la cura dei figli è stato superato. Però, mentre in Francia, in Gran Bretagna e anche negli Stati Uniti d'America esiste per le donne un secondo rientro nell'attività lavorativa attorno ai 35 anni, in Italia questo rientro non avviene più. La curva ascendente e discendente, che denuncia la non continuità del rapporto di lavoro della donna in Italia, è una sola, perché il reinserimento della donna nel lavoro non avviene quasi mai.

Le cause di questa esclusione sono evidenti, poiché è noto a tutti che gli impe-

gni familiari e soprattutto la maternità sono ancora pesi che gravano quasi esclusivamente sulle spalle delle donne. E non è stata sviluppata a sufficienza, in questi anni, una politica tesa a privilegiare i servizi sociali e a realizzare, nel concreto, il valore sociale della maternità.

Formulare leggi che favoriscano il reinserimento della donna nel lavoro non è, quindi, contraddittorio, ma anzi conseguente, con il raggiungimento di una eguaglianza reale tra i sessi, poiché, a parere del relatore, per raggiungere questo obiettivo è necessario riformulare, nel loro complesso, gli interventi dello Stato e dei privati. Il legame tra valutazione di parità formale e sostanziale è, del resto, stato accolto anche dalla Corte Costituzionale, all'interno di una concezione dell'eguaglianza non meramente paritaria, ma « valutativa ».

Per questo si sottolinea che il presente provvedimento si muove nella direzione della legge n. 805, già approvata dalla Camera, sulla parità nel lavoro tra uomini e donne. Esso, anzi, deve essere considerato una pratica attuazione, pur nel suo ambito limitato, di questa legge.

A parere del relatore, infatti, l'eguaglianza fra i sessi si realizza se si tiene conto che le condizioni di partenza dei cittadini, sul terreno economico-sociale, sono diseguali e quindi se si supera una visione soltanto formale della parità, per tendere, invece, a favorire sostanziali condizioni di realizzazione per tutti i cittadini. Come già rilevato, infatti, perché la parità sia effettiva è necessario che essa sia sostanziata da scelte che, come indicano gli articoli 3 e 4 della Costituzione, rimuovano gli ostacoli che si frappongono al raggiungimento di una effettiva uguaglianza e garantiscano ai cittadini il diritto al lavoro, promuovendone le condizioni più favorevoli.

È appena il caso di sottolineare che l'obiettivo di questo provvedimento non è certo quello di trovare un'occupazione a tutte le donne oggi disoccupate, ma solo quello di fornire anche alle donne maggiori opportunità nell'accesso al lavoro.

Nel corso della discussione in Commissione Affari Costituzionali ci si è chiesti, ad esempio, se questo provvedimento non contrasti con l'impegno comune, assunto da tutte le forze politiche, di bloccare le assunzioni nel settore della Pubblica amministrazione. È chiaro che così non è, poiché, con questo provvedimento, non si vo-

gliono aumentare i posti negli organici della Pubblica amministrazione, ma solo elevare il limite di età dei concorrenti.

Anche la preoccupazione di varare un provvedimento che possa in qualche modo ostacolare, le scelte, da poco assunte in Parlamento, di promozione dell'occupazione giovanile è, a parere del relatore, infondata.

Contrapporre l'occupazione dei giovani a quella delle donne, infatti, è operazione deviante rispetto al vero problema di difendere e di garantire l'occupazione per tutti. Vedere l'occupazione in termini di concorrenzialità, poi, significa in concreto non risolvere il problema né per i giovani, né per le donne, poiché significa non incidere per cambiare un tipo di sviluppo che ha creato i guasti e le storture che questi provvedimenti tendono ad arginare e correggere.

La strada per uscire in positivo dalla crisi non è, quindi, quella di mantenere invariato questo meccanismo di sviluppo, ma anzi è quella di trasformarlo profondamente, ampliando e non riducendo le possibilità di lavoro per tutti.

Non vi è dubbio, inoltre, che le donne sono state la componente più sfruttata e più oppressa di un meccanismo di sviluppo che ha teso a restringere l'area della mano d'opera stabile e qualificata.

Continuare su questa strada vuole dire, a parere del relatore, continuare a proporre una linea di sviluppo che è fallita sul piano economico, ma anche nella coscienza civile e nelle aspirazioni di grandi masse popolari.

Con questo progetto di legge si vuole dare un contributo ad un cambiamento della situazione, in modo che il « maschile » non sia sempre il valore dominante e il « femminile » quello subordinato. Si vuole una legge che, rimuovendo gli ostacoli al lavoro extra familiare della donna e sollevandola da pratiche discriminanti, tenda a realizzare quella eguaglianza morale e giuridica dei cittadini, di cui parla l'articolo 29 della Costituzione italiana. Abbandonare sia la tradizionale impostazione protettivo-assistenziale, sia il puro e semplice intervento garantistico, per passare ad interventi che eliminino le radici della diseguaglianza è, inoltre, il modo corretto, per promuovere quell'uguaglianza delle opportunità che è indicata dal secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione.

Nel merito della legge: si sottolinea che l'articolo 1 modifica in parte l'articolo 221 del testo unico della legge comunale e provinciale (3 marzo 1934, n. 383), elevando a 35 anni il limite massimo di età per partecipare ai concorsi pubblici, che era fissato a 30 anni. Elimina, inoltre, l'elevazione di 5 anni prevista per i concorsi per i quali era richiesta la laurea. Si ritiene, infatti, che tale disparità non abbia più ragione d'essere, data l'elevazione complessiva del limite di età, che consente anche a chi ha svolto studi universitari, di usufruire di un congruo periodo di tempo per partecipare ai concorsi.

Con l'articolo 2 si modifica, in parte, l'articolo 2 dello statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3), elevando da 32 a 35 anni il previsto limite massimo di età. Ed eliminando la frase « gli ordinamenti delle singole amministrazioni possono, tuttavia, ridurre il limite superiore ».

Con queste modificazioni si uniformano i due limiti massimi di età, previsti per partecipare ai concorsi negli enti locali e nell'Amministrazione statale, che sono sino ad oggi diseguali.

La soppressione della frase sopracitata, invece, viene proposta per sottolineare l'esigenza che i regolamenti delle singole amministrazioni si adeguino alla normativa stabilita dalla presente legge. Rimangono inalterate, invece, le deroghe previste da leggi speciali per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio. Tale problema, infatti, non poteva essere affrontato *per incidens*, anche se, a parere del relatore, una revisione complessiva della normativa è necessaria.

L'articolo 3 fa esplicito divieto agli enti pubblici economici ed agli istituti di diritto pubblico, di fissare limiti di età inferiori o diversificati per sesso, ai candidati che partecipano ai concorsi ed alle selezioni. Questo articolo si connette esplicitamente con l'articolo 19 del progetto di legge n. 805 sulla parità di trattamento, nel lavoro, tra uomo e donna, approvato dalla

Camera e ora in discussione al Senato. La discriminazione che viene vietata è quella operata utilizzando il pretesto dell'età. È noto, infatti, che, allo stato attuale, la normativa interna dei vari enti o istituti, stabilisce limiti massimi di età che vanno dai 23 ai 28 anni, e in questo ambito, per il personale femminile, si considera spesso non il limite massimo, ma quello minimo. Fare esplicito divieto di operare simili discriminazioni, quindi, non solo non è pleonastico, ma risulta quanto mai necessario. Anche per favorire un processo che si è avviato in alcune realtà, dove i consigli di amministrazione stanno rivedendo le normative interne, alla luce di queste nuove esigenze. E, naturalmente, per scoraggiare quelle situazioni che vi si oppongono.

L'articolo 4 diminuisce ad un anno l'elevazione del limite massimo di età per i concorrenti coniugati, previsto dal regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 1. Su questo problema vi è stato un approfondito dibattito, poiché una parte della Commissione Affari Costituzionali sosteneva la necessità di sopprimere questa deroga, come previsto dalla proposta di legge n. 781. La tesi sostenuta è stata che l'obiettivo di questa legge è, tra gli altri, anche quello di eliminare quanto più possibile i trattamenti speciali, chiedendo invece al legislatore di stabilire norme che, nel loro complesso, favoriscano la conciliazione dei problemi familiari con quelli del lavoro. Un'altra tesi, invece, è stata che fosse necessario segnare in qualche modo nella legge il valore ed il carico degli impegni familiari. Dalla conciliazione di queste due posizioni è scaturito l'articolo 4, che mantiene l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai concorsi pubblici per i coniugati, ma lo diminuisce da due ad un anno. Ferma rimane, invece, l'elevazione di tale limite di un anno, per ogni figlio vivente. L'accordo su questo punto è stato unanime.

Unanime è stato anche il voto della Commissione Affari Costituzionali su questo testo di legge di cui si raccomanda alla Camera la sollecita approvazione.

TESTO DELLA COMMISSIONE

Elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi.

ART. 1.

Il primo comma, secondo capoverso, dell'articolo 221 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, è così sostituito:

« non aver superato l'età di anni 35 alla data del provvedimento che bandisce il concorso ».

ART. 2.

Il n. 2 del primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è così sostituito:

« età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35.

Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e, per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio ».

ART. 3.

Il limite massimo di età per accedere ai concorsi ed alle selezioni degli enti pubblici economici e degli istituti di credito di diritto pubblico non può essere differenziato in ragione del sesso. Tale limite non può essere inferiore al 35° anno di età.

ART. 4.

All'articolo 23, comma primo, lettera a) del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, convertito nella legge 3 gennaio 1939, n. 1, le parole « di due anni » sono sostituite con le altre: « di un anno ».

PROPOSTE DI LEGGE

N. 781

ART. 1.

Il terzo comma dell'articolo 221 del testo unico della legge comunale e provinciale 3 marzo 1934, n. 383, è così sostituito:

« non aver superato l'età di anni 35 alla data del provvedimento che bandisce il concorso, ove per l'ammissione al concorso sia richiesta la laurea, tale limite è elevato di 5 anni ».

ART. 2.

Il n. 2 del primo comma dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, è così sostituito:

« età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35. Gli ordinamenti delle singole amministrazioni non possono ridurre tale limite. Per le categorie di candidati a cui favore leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo non può superare, anche in caso di cumulo di benefici, i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e, per coloro ai quali è esteso lo stesso beneficio ».

ART. 3.

Il limite massimo di età per accedere ai concorsi ed alle selezioni degli enti economici e degli istituti di credito di diritto pubblico non può operare discriminazioni di sesso.

Il limite massimo non può essere inferiore al 35° anno di età.

ART. 4.

L'articolo 23 del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542, come modificato dalla legge 3 gennaio 1939, n. 1, è così sostituito:

« Il limite massimo di età stabilito dalle disposizioni vigenti per l'ammissione ai

nelle amministrazioni statali, comprese quelle con ordinamento autonomo è elevato:

a) di anni 1 per ogni figlio vivente alla data della medesima.

L'elevazione di cui alla lettera a) si cumula con quelle previste da ogni altra disposizione in vigore purché complessivamente non si superino i quarantacinque anni.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai concorsi di nomina agli impieghi nelle amministrazioni statali comprese quelle con ordinamento autonomo, quando i posti da conferire siano riservati ai dipendenti delle amministrazioni medesime e per l'ammissione a detti concorsi siano stabiliti limiti di età ».

ART. 5.

La presente legge entra in vigore alla data della pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*.

N. 824

ARTICOLO UNICO.

Ferme restando le disposizioni che prevedono limiti di età più elevati o elevano il limite di età per particolari categorie o in relazione a situazioni soggettive, per la partecipazione ai concorsi ed alle selezioni di enti pubblici anche economici non possono essere stabiliti limiti massimi di età inferiori ai 35 anni.

I datori di lavoro pubblici e privati che assumono i propri dipendenti per chiamata, non possono operare tra questi ultimi discriminazioni per limiti di età.